

MANIFESTO DEI DIRITTI DEI FIGLI DI GENITORI SEPARATI

Noi figli di genitori separati:

1. Constatiamo come nei tribunali i nostri bisogni non vengano quasi mai considerati, nonostante si invochi il “superiore interesse dei minori”. Noi, figli di famiglie separate (o comunque figli di genitori non più conviventi), che abbiamo subito la separazione dei genitori, **chiediamo che ci sia il nostro ascolto e che sia videoregistrato**.
2. Inoltre, chiediamo che in caso di **cambio di residenza di uno dei genitori sia garantita** la frequentazione di entrambi senza particolari difficoltà per il figlio e per l'altra figura genitoriale.
3. Chiediamo che anche **la Chiesa prenda una chiara posizione sulle problematiche** educative dei figli di genitori separati (“*con premura indilazionabile*” !! si scriveva nel lontano 1981 in “*Familiaris consortio*” par. 84). In particolare sottolineiamo la necessità che l'aiuto alle “famiglie ferite” non sia dato, (come avviene in tante, troppe parrocchie e diocesi), esclusivamente da “coppie formate”, ma anche e soprattutto direttamente da persone separate o da figli maggiorenni. Chiediamo inoltre che, nell'attuale realtà italiana, la comunità cristiana aiuti ed insegni ai genitori **ad educare in famiglia**, alla fede, all'affettività, alla sessualità, al “per sempre”, alla vita.
4. La separazione dei genitori può arrecare **danni profondi** a noi figli, spesso non visibili nell'immediato. Tali danni sono di frequente accresciuti dai tempi lunghi della giustizia che amplificano la lite, da avvocati che aiutano la lite invece di aiutare i figli, spesso, dall'inefficienza dei servizi sociali e delle strutture professionali esistenti. Chiediamo che i **costi sociali della separazione** vengano analizzati a fondo e resi pubblici per essere risolti.
5. Chiediamo che, insieme alla presentazione del ricorso per la separazione, possa venire allegato, su base volontaria, un “**progetto educativo**” per noi figli, concordato tra le parti, che tenga conto delle nostre esigenze.
6. Chiediamo che nei tribunali si tengano sempre in considerazione le allegazioni di violenza nel decidere l'affidamento dei figli, così come stabilito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata nel 2012. Sia che si tratti di violenza **fisica dei genitori verso i**

ALLEGATO N. 1

figli (o comunque la violenza domestica), **indipendentemente da quale dei due genitori la attui, al pari di quella psicologica**, troppo spesso sottaciuta e che spesso lascia lividi meno visibili ma più profondi e duraturi nel tempo.

7. Non si può confondere la violenza con il conflitto.
8. In caso di genitori separati, la conflittualità non deve essere motivo per allontanare noi figli dai genitori e collocarci presso comunità.
9. L'articolo 1 della legge 149/2001 dispone inoltre che: *Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*. Il principio ispiratore della legge è quello secondo cui la sottrazione del minore al proprio nucleo familiare dovrebbe costituire una eccezione rigorosamente e coerentemente motivata ed ogni sforzo dovrebbe quindi, essere volto a mantenere i figli in famiglia. Chiediamo quindi che i figli siano allontanati solo quando sono veramente in pericolo e chiediamo che questi casi siano accertati da fatti oggettivi. Inoltre in tali casi bisogna innanzitutto valutare la collocazione presso parenti fino al IV grado, così come previsto dalla legge, cosa che viene spesso disattesa. Questa criticità viene infatti sottolineata anche nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

(...) l'eventualità della collocazione del bambino presso parenti, anche prossimi e la cui esistenza sia nota al giudice e agli operatori sociali, è fatta oggetto di vaglio soltanto sporadicamente e su richiesta dei parenti stessi, nonostante la normativa vigente preveda l'obbligo di valutazione delle capacità vicariali dei parenti entro il IV grado, e respinta in termini generici o evocando il fatto che i richiedenti non riuscirebbero a garantire al minore interessato un adeguato distacco rispetto al genitore dal quale si opera l'allontanamento.